

#### Commercialisti e Revisori Legali

**Reg. Adriano Sorci**  
adrianosorci@integraassociati.it

**Dott. Federico Sorci**  
federicosorci@integraassociati.it

#### Avvocati

**Avv. Alessandro Sorci**  
alessandrosorci@integraassociati.it

**Avv. Matteo Schippa**  
matteoschippa@integraassociati.it

**Avv. Valeria Tocchio**  
valeriatocchio@integraassociati.it

#### Consulenti del Lavoro

**Dott. Elisa Eracli**  
elisaeracli@integraassociati.it

#### Collaboratori

**Dott. Viviana Morozzi**

#### Segreteria

**Paola Lucertini**  
segreteria@integraassociati.it



COMMERCIALISTI  
AVVOCATI  
CONSULENTI DEL LAVORO

#### Studio Integra

Associazione professionale

Strada Pian della Genna n. 19  
06128 Perugia  
Tel. 075 500.47.95 – 075 501.89.00  
Fax 075 501.89.00

Via Sacco e Vanzetti n. 25/B  
06063 Magione (PG)  
Tel. 075 84.31.04  
Fax 075 84.17.80

www.integraassociati.it  
info@integraassociati.it

C.F. e P. IVA 02710510542

Rete Integra

**Contabilità e gestione del personale**  
Area Consulting s.r.l.

## Newsletter – Febbraio 2016

---

### Area tributi e società

#### Limite all'utilizzo del contante

Dal 1°1.2016 è entrato in vigore il nuovo limite per l'utilizzo del denaro contante che passa da 999,99 a 2.999,99 euro, risultando vietato il trasferimento di denaro contante, di libretti di deposito bancari o postali al portatore oppure di titoli al portatore in euro o in valuta estera in tutti i casi in cui il valore del trasferimento risulta pari o superiore a 3.000 euro.

#### Tassa annuale vidimazione libri sociali

Il prossimo 16 marzo scade il termine per effettuare il versamento della tassa annuale per la numerazione dei libri e dei registri sociali obbligatori, per i quali sussiste l'obbligo della bollatura presso il Registro delle imprese o un notaio. L'adempimento riguarda le società di capitali, le società in liquidazione ordinaria e quelle sottoposte a procedure concorsuali (escluso il fallimento) a condizione che sussista l'obbligo di tenuta di libri numerati e bollati secondo le disposizioni del Codice civile.

La tassa annuale, che è deducibile ai fini Ires e Irap, è dovuta in misura forfetaria, indipendentemente dal numero di libri o pagine utilizzati durante l'anno.

Quanto dovuto è così determinato:

- se l'importo del capitale o del fondo in dotazione, alla data del 1°1.2016 è minore o uguale ad euro 516.456,90, l'importo da pagare è pari a euro 309,87;
- se l'importo del capitale o del fondo in dotazione, alla data del 1°1.2016 è maggiore ad euro 516.456,90, l'importo da pagare è pari a euro 516,46.

#### Assegnazione beni d'impresa

La legge di stabilità per il 2016 ha introdotto alcune agevolazioni che consentono a soci ed imprenditori di estromettere alcuni beni dal regime di impresa applicando un'aliquota d'imposta agevolata. Un primo incentivo prevede la

possibilità per i soci di società (di capitali, o di persone sia commerciali) di procedere all'assegnazione (anche tramite trasformazione) o alla cessione di beni immobili non strumentali o di beni mobili registrati. I maggiori valori che risultano dalle assegnazioni (o cessioni) sono soggetti ad aliquota dell'8% (10,5% per le società di comodo), mentre l'aliquota applicabile alle riserve in sospensione d'imposta è pari al 13%. Per gli imprenditori individuali viene prevista un'agevolazione che consente di estromettere i beni immobili strumentali dal regime d'impresa con applicazione di un'aliquota sostitutiva sui maggiori valori pari all'8%. La tassazione agevolata, in entrambi i casi, trova applicazione con riferimento alle imposte dirette ed all'IRAP. In materia di imposte indirette, mentre per le assegnazioni/cessioni ai soci viene previsto il dimezzamento dell'imposta di registro, per l'estromissione dei beni dal regime d'impresa non viene prevista alcuna agevolazione.

### **Imu e comodato**

La concessione in comodato di una abitazione al genitore o al figlio consente l'abbattimento della base imponibile Imu del 50%, a condizione che il concedente non possieda altri immobili, a parte quello concesso in comodato e la propria abitazione principale. La norma di favore si colloca nell'ambito del regime delle agevolazioni riconosciute per gli immobili ad uso abitativo; pertanto, laddove la norma richiami in maniera generica l'immobile, la stessa deve intendersi riferita all'immobile a tale uso destinato. Conseguentemente, il possesso, ad esempio, di un terreno agricolo o di un negozio non impedisce il riconoscimento dell'agevolazione.

### **Note di variazione dell'imponibile o dell'imposta ai fini Iva**

È integralmente sostituito l'art. 26 del d.p.r. 633/1972 in materia di variazioni dell'imponibile o dell'imposta. In base alla nuova versione dell'articolo, deve essere emessa fattura, in relazione al maggiore ammontare, tutte le volte che successivamente all'emissione della fattura o alla registrazione l'ammontare imponibile di un'operazione o quello della relativa imposta aumenta per qualsiasi motivo, compresa la rettifica di inesattezze della fatturazione o della registrazione.

Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola. Tale disposizione non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verificano in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e può essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo alla fattispecie della falsa fatturazione, ovvero all'indicazione di importi superiori a quelli reali (art. 21, c. 7 Dpr 633/1972). La disposizione si applica anche in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:

- a) a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti, o dalla data di pubblicazione nel Registro delle Imprese di un piano attestato;
- b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.

Ove il cedente o prestatore si avvalga della facoltà di emettere fattura in riduzione, il

COMMERCIALISTI  
AVVOCATI  
CONSULENTI DEL LAVORO



COMMERCIALISTI  
AVVOCATI  
CONSULENTI DEL LAVORO

cessionario o committente, che abbia già registrato l'operazione, deve in tal caso registrare la variazione, nei limiti della detrazione operata, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa. Tale obbligo non si applica nel caso di procedure concorsuali.

Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui alle lettere a) e b), il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, deve essere emessa fattura per il maggior ammontare. In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all'obbligo di registrazione ha diritto di portare in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione in aumento (nota di debito).

La correzione di errori materiali o di calcolo nelle registrazioni e nelle liquidazioni periodiche deve essere effettuata, mediante annotazione delle variazioni dell'imposta in aumento nel registro delle fatture emesse e delle variazioni dell'imposta in diminuzione nel registro degli acquisti. Con le stesse modalità devono essere corretti, nel registro dei corrispettivi, gli errori materiali inerenti alla trascrizione di dati indicati nelle fatture o nei registri tenuti a norma di legge.

### **C.d. Super ammortamento**

Ai fini delle imposte sui redditi (ma non ai fini Irap), per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15.10.2015 al 31.12.2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40%.

Sono maggiorati del 40% anche i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria degli autoveicoli a deducibilità limitata.

Sono esclusi gli investimenti in beni strumentali per i quali vigono coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, in fabbricati e costruzioni, beni usati e beni immateriali.

### **Indice dei prezzi al consumo**

Nel mese di gennaio 2016, l'indice nazionale dei prezzi al consumo, al netto dei tabacchi, diminuisce dello 0,2% rispetto a dicembre e aumenta dello 0,3% nei confronti di gennaio 2015.

## **Area lavoro**

### **Cessione ferie, solidarietà tra colleghi**

E' stato introdotto, a decorrere dal 24 settembre 2015, un sistema solidale di cessione di riposi e ferie ai colleghi dipendenti della stessa azienda e che svolgono mansioni pari livello e categoria, con la finalità di consentire al lavoratore di assistere un figlio minore che, per le particolari condizioni di salute, necessita di cure costanti.

La cessione di ferie e riposi è consentita, ma con esclusione del periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimanale e dei giorni minimi di riposo stabiliti dal Decreto. Ne deriva che la cessione potrà avere ad oggetto soltanto i giorni di ferie disponibili, ovvero quelli previsti dal CCNL o dalla contrattazione individuale in aggiunta al periodo minimo legale di ferie di 4 settimane.

In sostanza, un lavoratore che ha 26 giornate di ferie annue, potrà cedere solo le ferie eccedenti le 4 settimane di ferie obbligatoriamente da godere (generalmente 20 giorni di ferie per chi ha una settimana corta di 5 giorni lavorativi).

Sempre a norma del D. Lgs. n. 66 del 2003, costituisce "periodo di riposo" un qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro. Il Decreto del 2003, oltre a stabilire che "l'orario di lavoro è fissato in 40 ore settimanali", definisce anche il riposo giornaliero, pari a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore, ed i riposi settimanali, ventiquattro ore consecutive ogni sette giorni, di regola coincidenti con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero.

## Area legale

### L'erede dell'imprenditore agricolo beneficia della domanda di permesso di costruire sulla casa colonica

Il Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza del 4.1.2016, n. 11, ha ritenuto che è illegittimo il diniego alla voltura del permesso a costruire per la casa colonica all'erede, dell'imprenditore agricolo, ciò in quanto il requisito di imprenditore agricolo a titolo professionale, previsto nella fattispecie dalla legge regionale al fine di ottenere il permesso a costruire in zona agricola, deve essere posseduto al momento della richiesta dell'autorizzazione e non anche nelle successive fasi procedurali. Del resto lo stesso art. 11 del d.p.r. n. 380 del 2001 stabilisce che il permesso di costruire è trasferibile insieme all'immobile ai successori o aventi causa. Nel citato caso, peraltro la domanda di volturazione e comunque il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, a proprio nome, era stata presentata appunto, non iure proprio, ma, quale erede, iure successioni.

COMMERCIALISTI  
AVVOCATI  
CONSULENTI DEL LAVORO

### Al via la nuova riforma per le imprese in crisi: scompare la parola fallimento

Con disegno di legge di delega al governo si prevede a breve la riforma organica della disciplina di crisi di impresa e fallimento

La proposta normativa segue l'intervento riformista della materia, già iniziato con il D.L. n. 83 del 2015 (conv. dalla L. n. 132 del 6 agosto 2015), finalizzato a sostenere, in via d'urgenza, l'attività delle imprese in crisi.

Con l'odierno disegno di legge delega vorrebbe riformare in modo organico l'intera materia dell'insolvenza e delle procedure concorsuali ad essa relative, anche alla luce delle sollecitazioni provenienti dall'Unione europea (ed in particolare dalla Raccomandazione della Commissione n. 2014/135/UE e dal novellato regolamento europeo sull'insolvenza transfrontaliera - Regolamento UE 15414/15), nonché dall'elaborazione dei principi di Model law, predisposti in sede Uncitral.

Di seguito in estrema sintesi gli intenti della riforma:

Si propone di abbandonare la pur tradizionale espressione "fallimento", in linea con i principali ordinamenti europei di *civil law* (tra cui quelli di Francia, Germania e Spagna), al fine di evitare la negatività ed discredito, anche personale, che storicamente connota la parola fallimento. A tal fine si intende prevedere la completa liberazione dell'imprenditore dai debiti dopo un lasso di tempo massimo (garantendo così all'imprenditore il *c.d. fresh start*); si vorrebbe sostituire al fallimento un'asettica e semplificata procedura di liquidazione giudiziale dei beni, nella quale si potrebbe innestare una possibile soluzione concordataria, in linea con dell'attuale concordato fallimentare. Si ha altresì intenzione di offrire misure di sostegno per la ristrutturazione precoce delle imprese in crisi, sulla scorta del piano imprenditorialità 2020 della Commissione UE, consistenti in efficaci servizi di sostegno alle imprese in



COMMERCIALISTI  
AVVOCATI  
CONSULENTI DEL LAVORO

tema di ristrutturazione precoce e di consulenza per evitare il default, essendosi appurata la incapacità dilagante in specie delle medie o piccole imprese di promuovere autonomamente processi di ristrutturazione precoce, per una serie di fattori che ne riducono la competitività quali sottodimensionamento, capitalismo familiare, personalismo autoreferenziale dell'imprenditore, debolezza degli assetti di *corporate governance*, carenze nei sistemi operativi, assenza di monitoraggio e di pianificazione, anche a breve termine. Da uno studio condotto dall'Università di Bologna, emerge del resto che, l'87% circa delle imprese del campione coinvolte in procedure concorsuali dinanzi agli uffici giudiziari sottoposti ad analisi erano insolventi già tre anni prima dell'accesso in procedura. Si vuole introdurre pertanto una fase preventiva di "allerta", volta ad anticipare l'emersione della crisi intesa come strumento di sostegno alle imprese, diretto preliminarmente ad una rapida analisi delle cause del malessere economico e finanziario dell'imprenditore e destinato a risolversi all'occorrenza in un vero e proprio servizio di composizione assistita della crisi, funzionale ai negoziati per il raggiungimento dell'accordo con i creditori o, eventualmente, anche solo con alcuni di essi. Il fine sarebbe quello di creare un luogo d'incontro tra le diverse esigenze, del debitore e dei suoi creditori, per una composizione assistita da organismi professionalmente dedicati alla ricerca di una soluzione negoziata.

Ci si propone la specializzazione dei giudici che si occuperanno di tale materia e pertanto si prevede che presso i tribunali delle imprese siano concentrate le procedure di maggiori dimensioni e che la trattazione delle altre procedure d'insolvenza sia invece ripartita tra un numero ridotto di tribunali, dotati di una pianta organica adeguata, scelti in base a parametri oggettivi.

Si intende circoscrivere l'istituto del concordato all'ipotesi del c.d. concordato in continuità: quando cioè, l'impresa in situazione di crisi o anche di vera e propria insolvenza, ma reversibile propone il superamento di tale situazione mediante la prosecuzione (diretta o indiretta) dell'attività aziendale, sulla base di un piano adeguato anche al soddisfacimento dei creditori.

Si contemplan accordi di ristrutturazione più efficaci, estendendo l'ambito applicativo dell'istituto dell'accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari, (già previsto nel D.L. n. 83 del 2015.) e prevedendosi che il debitore possa avvalersi di tale strumento anche con riguardo a creditori diversi da quelli finanziari, purché portatori di interessi omogenei. Il debitore potrà chiedere che, con l'omologazione del tribunale, gli effetti dell'accordo vengano estesi anche alla minoranza dei creditori che non hanno aderito all'accordo, purché al predetto accordo abbiano aderito i titolari di crediti finanziari pari ad almeno il 75% dell'ammontare complessivo.

Si prevede il c.d. il "SISTEMA COMMON": un circuito economico integrato delle procedure concorsuali, già delineato dalla Commissione ministeriale, istituita il 4 agosto 2014, che si basa essenzialmente su tre elementi complementari: a) il rafforzamento di un *market place* unico nazionale, per tutti i beni posti in vendita dalle procedure concorsuali ed esecutive, dotato di massima visibilità e che funge da piattaforma di formazione dei prezzi attraverso meccanismi d'asta differenziati, ampliando la platea dei potenziali acquirenti (l'istituto è stato introdotto dal D.L. n. 83 del 2015); b) la possibilità di acquisto di beni su tale mercato non solo con denaro corrente ma anche con appositi titoli, che incorporano un diritto speciale attribuito ai creditori delle procedure di cui sia certificata la concreta possibilità di soddisfazione, da parte di un organismo terzo a un valore minimo prudenziale, a fronte di una garanzia formata dagli attivi più facilmente vendibili e di valore durevole; c) la creazione di un fondo nel quale siano conferiti i beni rimasti invenduti, in vista della



COMMERCIALISTI  
AVVOCATI  
CONSULENTI DEL LAVORO

loro valorizzazione.

Si vorrebbe un più facile accesso all'esdebitazione, prevedendosi, per le insolvenze di minor portata, che la liberazione dai debiti abbia luogo di diritto, cioè senza la pronuncia di un apposito provvedimento del giudice, ferma la possibilità per i creditori di opporsi. In ogni caso, si anticipano i tempi dell'esdebitazione, prevedendo che possa ottenersi anche in corso di procedura.

Si introducono misure per la crisi e l'insolvenza dei gruppi di imprese. Il recente Regolamento UE 15414/15 sull'insolvenza transfrontaliera sollecita il legislatore nazionale a colmare al più presto la lacuna dell'attuale legge fallimentare che ignora del tutto il fenomeno dell'insolvenza dei "gruppi" d'impresa. Per questo, si propongono disposizioni volte a consentire lo svolgimento di una procedura unitaria per la trattazione dell'insolvenza delle plurime imprese del gruppo, individuando, ove possibile, un unico tribunale competente. Si prevede la possibilità di proporre un unico ricorso sia per l'omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti dell'intero gruppo, sia per l'ammissione di tutte le imprese del gruppo alla procedura di concordato preventivo.

Si prevede sostegno alle imprese per l'accesso al credito e garanzie mobiliari non possessorie, così che l'imprenditore potrà continuare ad impiegare l'asset nel processo produttivo ovvero disporre con conseguente trasferimento della prelazione sul corrispettivo ricavato.

Si dispone la liquidazione coatta amministrativa nelle sole ipotesi in cui la necessità di liquidare l'impresa non discenda dall'insolvenza, ma costituisca lo sbocco di un procedimento amministrativo volto ad accertare e sanzionare gravi irregolarità intervenute nella gestione, fatta eccezione per i settori bancario, assicurativo e dell'intermediazione finanziaria, nell'ambito dei quali l'istituto risponde anche ad esigenze sui generis che chiamano necessariamente in causa la peculiare competenza delle anzidette autorità di settore.

Si propone di fare in modo che anche l'amministrazione straordinaria graviti all'interno di un sistema concorsuale, basato su principi e tratti fondamentali comuni e uguali per tutti, valorizzando così il carattere straordinario della procedura di cui si sta parlando, che trova la sua giustificazione ed il fondamento delle speciali competenze che in essa sono riservate all'autorità amministrativa, in esigenze di tipo economico-sociale, derivanti dalla crisi di imprese la cui dimensione o la cui funzione sia tale da poter provocare gravi ripercussioni occupazionali o comunque da richiedere un intervento governativo per ragioni di pubblico interesse.